



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 24/11/2020

FATTO

In riferimento a un contratto di finanziamento mediante cessione di quote dello stipendio, sottoscritto in data 23.7.2014 ed estinto in anticipo alla 25^a rata la parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge a codesto Arbitro al quale chiede, richiamando (anche in reclamo) i principi della sentenza cd. Lexitor e della decisione del Collegio di Coordinamento 265525/19 al fine di ottenere dalla convenuta il rimborso della somma di euro 623,15, per oneri non goduti, oltre interessi.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo nel merito: che tutti i costi sono chiaramente indicati nel SECCI e che le commissioni di istruttoria non sono ripetibili, in quanto ineriscono a costi che per loro intrinseca natura sono a maturazione immediata e pertanto non retrocedibili in sede di estinzione anticipata del prestito;

i costi assicurativi invece, sono stati interamente corrisposti dalla banca, non comportando alcun costo a carico del cliente, come chiaramente indicato nei contratti;

deduce che in molte altre occasioni il Collegio adito ha disposto la non rimborsabilità delle commissioni in questione, come nel caso in cui riconducendo "le commissioni di istruttoria letteralmente alla acquisizione e analisi documentazione, istruzione pratica, liquidazione ed erogazione dei finanziamenti, nonché attività di promozione e collocamento finalizzata all'erogazione dei finanziamenti" ha concluso per "la manifesta infondatezza della domanda restitutoria" (Collegio di Napoli, decisione n. 3795/2017); inoltre le decisioni



emesse, nel corso di anni, dai Collegi ABF sono tutte conformi a quanto innanzi riportato e favorevoli (cita diverse decisioni ABF).

Inoltre sono parecchie le sentenze emesse in favore della resistente dai giudici ordinari: richiama a titolo esemplificativo la sentenza n. 84 del 9.7.2018 (avente ad oggetto modello contrattuale in esame) - con la quale il Giudice il Pace di Senigallia ha respinto la domanda di rimborso delle commissioni ritenendola assolutamente infondata in fatto e in diritto, poiché trattasi di commissioni "legate alla istruttoria necessaria per deliberare o meno sulla erogazione del prestito richiesto alia banca"; anche il Giudice di pace di Nola con sentenza 4043/2018, ha respinto la domanda, ritenendo le commissioni di istruttoria "relative ad adempimenti preliminari alla stipula del contratto che hanno già esaurito la loro funzione e pertanto non sono rimborsabili".

In ordine alla sentenza cd. "Lexitor", rileva che la stessa non può ritenersi invocabile dal cliente nei confronti dell'intermediario in quanto la Direttiva interpretata non ha natura self executing, come dimostra la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2391 del 10 marzo 2020, che nel confermare l'orientamento già assunto dal medesimo ufficio con la sentenza n. 10489 del 22 novembre 2019, ha escluso l'immediata applicabilità dei principi affermati nella sentenza Lexitor nel contenzioso banca-cliente.

Anche il Tribunale di Monza, con sentenza n. 2573 del 22 novembre 2019, ha escluso l'immediata applicabilità della Direttiva 2008/48/CE al contratto oggetto di contenzioso, non solo perché l'articolo 30, 1° comma, della Direttiva richiamata ne prevede espressamente la non applicabilità ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazioni ma anche perché la natura self executing della stessa può essere esclusa "in ragione dei numerosi dubbi interpretativi che hanno costretto i giudici di merito di svariati Stati comunitari a rivolgersi alia Corte di Giustizia UE per definire una linea ermeneutica univoca".

Alla luce di tali controdeduzioni, la parte resistente richiede il rigetto del ricorso e delle domande tutte con esso avanzate.

In sede di repliche il ricorrente si limita ad allegare la nota della Banca d'Italia del 4.12.2019 relativa al rimborso anticipato dei finanziamenti di credito ai consumatori.

DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota di una commissione non maturata a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della retribuzione. Il ricorrente ha versato in atti l'integrale documentazione contrattuale con le condizioni economiche e la descrizione delle singole voci di costo.

L'estinzione è avvenuta in corrispondenza della rata n. 25 delle 84 totali di prestito.

Il quadro della materia è stato oggetto di rilettura a seguito della nota sentenza della CGE del 11/9/2019, e del successivo intervento del Collegio di Coordinamento con decisione n. 26525/2019.

A seguito della predetta decisione:

1. il principio di diritto di cui alla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente alla sua pubblicazione, ma anche a quelli in corso di esecuzione dovendosi affermare che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi (up-front);



2. il criterio applicabile per la riduzione dei costi (up-front), in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi (recurring) e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF;

3. con riguardo al rimborso dei costi (up-front) il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile è analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale;

4. resta fermo il principio del ne bis in idem per quanto riguarda i ricorsi che sono stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili e ciò anche quando nel ricorso già proposto il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi (recurring), trattandosi di una preclusione procedurale che copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

In definitiva Il Collegio di Coordinamento, nella decisione da ultimo richiamata ha, da un lato, confermato il tradizionale orientamento già consolidatosi con riferimento ai costi soggetti a maturazione nel tempo (ABF Collegio di Coordinamento n. 10003/2016) e, dall'alto lato, ha affermato che, in ragione di quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza LEXITOR, i costi (up-front) sono anche essi da rimborsare, seppure secondo il criterio alternativo del costo ammortizzato, vale a dire secondo un andamento analogo a quello convenzionalmente pattuito per gli interessi corrispettivi.

Questo Collegio, deve aderire al criterio enunciato dal Collegio di Coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 c.c.).

Del resto, alcuni Tribunale di merito (lo stesso Tribunale di Napoli, citato dalla resistente, in altra decisione (7.2.2020, n. 1340), come il Tribunale di Torino (sentenza del 21.3.2020, rg 4040/2019) si sono allineati alla lettura proposta dalla Corte di Giustizia.

Venendo alla fattispecie de quo, il ricorrente chiede il rimborso della commissione di attivazione.

La clausola in questione è stata esaminata a più riprese da questo Collegio che non può che confermarne, anche sulla scorta degli orientamenti condivisi da tutti i Collegi territoriali, la qualificazione up front. Trattasi di commissioni riferibili ad attività chiuse nella fase precontrattuale (Collegio di Napoli decisione n. 3792/2018); in termini e più di recente, cfr. anche Collegio di Napoli decisione n. 9673/20:

" [...] Ciò premesso ed alla luce principi espressi dal Collegio di coordinamento, la domanda del ricorrente va parzialmente accolta nei termini che seguono. Dall'esame della documentazione offerta in comunicazione emerge invero che la richiesta restitutoria del ricorrente è limitata alla commissione istruttoria; tale voce di costo, a ben vedere, non presenta nello schema contrattuale alcuna separata indicazione dei costi istantanei rispetto a quelli a maturazione nel tempo, in concreto non presenta alcuna distinzione, indicando il valore zero per essi.

Tale onere commissionale, in ogni caso, va qualificato up front, attesa l'indicazione di attività afferenti la sola fase preliminare alla concessione del prestito ed andrà retrocesso, in linea con l'orientamento recentemente espresso dal Collegio di coordinamento, nel senso che "tutti i costi del credito correlati o non alla durata residua del contratto ... sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento" (Collegio di Coordinamento



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

26525/2019) e che “il diritto alla riduzione del credito coinvolge anche i costi up front al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con altri costi”.

Applicando dunque ai costi up front il criterio equitativo di cui al Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/2019), sono dovute al ricorrente per commissioni istruttorie euro 457,71; importo determinato tenuto conto che il TAN contrattuale corrisponde al 6,10%, con percentuale di calcolo pari al 51,59%.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 457,71 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO